

AMAHORO ONLUS
Associazione di volontariato internazionale

STATUTO

Approvato nell'Assemblea Straordinaria del 29 Ottobre 2020
alla presenza dello Studio notarile Tavassi di Ruffano

Art. 1 – Costituzione e denominazione.

L'associazione "AMAHORO", in seguito denominata "*l'Associazione*", è stata costituita il 14 aprile 2003 come associazione di volontariato. L'Associazione è regolata dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali, sia statali che regionali, vigenti in materia e verrà iscritta al registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall'art. 4 comma 1 della legge 117/2017.

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con gli acronimi ETS (Ente del Terzo Settore) e ODV (Organismo di Volontariato).

L'acronimo **ETS-ODV** dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Ugento (LE), in Piazza San Vincenzo,24 e il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa con apposita delibera dell'Assemblea, su proposta del Direttivo, che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e si ispira ai principi dell'etica cristiana, del responsabile impegno laicale, della dottrina sociale della Chiesa, della mondialità e della cooperazione e solidarietà internazionale; intende, quindi, promuovere la sensibilizzazione del territorio alle problematiche dei Paesi Poveri, la formazione e l'invio di volontari nei Paesi in via di sviluppo e la programmazione di interventi nei suddetti Paesi in accordo con le locali autorità civili, religiose e di volontariato, per dare opportunità di progresso economico-sociale, di promozione umana e civile, soprattutto per le fasce più deboli delle popolazioni; inoltre, dove ce ne fosse bisogno, intende diventare intermediario di pace.

Art. 4 - Attività

1) L'Associazione, per raggiungere le proprie finalità di cui all'art. 3, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, svolge, le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione svolte nell'ambito o a favore di filiere nel commercio equo e solidale in un'area economica svantaggiata;
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale.
- z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, facendo stabile riferimento, attraverso adeguate forme di raccordo, agli indirizzi degli uffici diocesani (*Centro missionario, migrantes, problemi sociali e lavoro, salvaguardia del creato, giustizia e pace, Caritas*):

- sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'equilibrio nello sviluppo socio economico nei vari Paesi poveri del mondo, per lo sviluppo integrale dell'uomo;
- preparare ed inviare volontari con compiti di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, nell'ambito dei programmi concordati con quei Paesi;
- assistere i volontari con iniziative a sostegno della loro attività e favorire il loro reinserimento al rientro in Italia;
- promuovere percorsi di pace nel rispetto della dignità delle persone.

Più in particolare l'Associazione si propone di intraprendere iniziative per:

- promuovere l'affermazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità, nel valore della persona umana e nell'eguaglianza dei diritti degli uomini;
- promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita, in una più ampia libertà;
- praticare la tolleranza e promuovere la pace tra i popoli;
- perseguire lo sviluppo e la promozione del territorio di appartenenza;
- organizzare mostre di artigianato indigeno per favorire l'attuazione di un commercio equo e solidale;
- promuovere sul territorio iniziative a tutela degli interessi della famiglia, dei minori, degli anziani e dei disabili;
- organizzare servizi di accoglienza, consulenza ed informazione, nonché corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana in favore degli immigrati;
- promuovere la conoscenza delle culture dei Paesi di provenienza degli immigrati;
- promuovere campagne di informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- valorizzare e promuovere manifestazioni ed attività culturali quale strumento di crescita dei soci e dei cittadini;

- favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e conoscenze;
- collaborare su scala nazionale ed internazionale con altre Associazioni o Enti che perseguano fini culturali analoghi o connessi e comunque per l'affermazione del diritto alla vita, alla qualità della stessa, al diritto al lavoro, allo studio per i giovani, alla promozione della pace;
- promuovere tutte quelle iniziative che facciano riscoprire ai giovani lo spirito di collaborazione ed il desiderio di impegno sociale per la crescita e lo sviluppo della collettività;
- promuovere e sviluppare iniziative di finanza etica.
- promuovere e organizzare dibattiti e conferenze, corsi formativi, lezioni, seminari.
- promuovere ed organizzare spettacoli, concerti, proiezioni, mostre, feste (anche con servizio catering, lotterie, tombole, pesche di beneficenza, spettacoli occasionali, campagne di sensibilizzazione) ai fini dell'autofinanziamento e della promozione culturale e sociale;
- elaborare, pubblicare e diffondere opuscoli, giornali, libri, materiali informativi su qualsiasi supporto mediale (Audiovisivo, discografico, informatico, fotografico etc.)
- acquisire strumentazioni informatiche e servizi telematici;
- gestire radio private;
- svolgere qualsiasi altra attività attinente o connessa, in maniera diretta o indiretta con lo scopo sociale;
- stipulare convenzioni con Enti Pubblici o Privati per la realizzazione di corsi formativi, seminari, conferenze, manifestazioni aventi finalità sociale;
- avvalersi di volontari in servizio civile, ai sensi della legislazione vigente.

Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare di tutte le provvidenze di legge e di eventuali contributi erogati da enti e/o Istituzioni a carattere locale o nazionale per la realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione, per rendere più efficace la propria azione, può aderire a reti associative, ad Organismi, Unioni o Federazioni nazionali e/o internazionali, può, inoltre, stipulare accordi e contratti con Enti, Società, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università e Centri di ricerca italiani e stranieri che si prefiggano le medesime finalità ed obiettivi.

2) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

3) Le attività, di cui al comma 1, sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 5 – Volontariato.

- 1) L'attività dei volontari che collaborano con l'Associazione non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (art.17, comma4 del CTS). Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario;

- 2) ai volontari impiegati all'estero, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, non si applicano le disposizioni del precedente comma 1, ma le modalità indicate nell'art. 28, comma 2 della L.125/2014;
- 3) l'Associazione assicura i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS;
- 4) l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta nel rispetto di quanto previsto all'art. 33 comma 1 del CTS.

Art. 6 – Patrimonio e risorse economiche.

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi ordinari e straordinari o da qualsiasi altra oblazione, lascito, erogazione, sussidio o contributo pubblico o privato nonché da ogni altro bene pervenuto all'Associazione
 - c) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
 - d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, in riferimento all'art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS.
 - f) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS;

- 3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione all'Assemblea dei soci la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro i termini stabiliti dall'articolo 48, comma 3 del CTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio, laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione all'Assemblea degli associati entro il 30 maggio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della relazione di missione.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 5) E' fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - Soci

I soci si dividono in:

- **SOCI FONDATORI:** sono i primi firmatari dell'atto Costitutivo e dello Statuto;
- **SOCI ORDINARI:** sono i soci attivi nell'Associazione;

- 1) i soci attivi sono coloro che, dopo essere stati accettati nell'Associazione, sono in regola con il pagamento della quota associativa;
- 2) possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, o altre organizzazioni di volontariato con personalità giuridica, che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione e la cui ammissione è stata deliberata dal Consiglio Direttivo;
- 3) il numero dei soci è illimitato;
- 4) l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8 comma 5;
- 5) la sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie dell'Associazione.

Art. 8 – Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta; viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea.
- 2) Possono far parte dell'Associazione persone di ambo i sessi dell'età minima di anni 18 (diciotto).
- 3) Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.
- 4) La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di socio si perde per:
 - a) decesso;
 - b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
 - c) esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - d) decadenza per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, per due anni consecutivi, trascorsi i termini stabiliti, dopo il sollecito di messa in regola.
- 6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro la deliberazione il socio può ricorrere all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

In modo particolare:

- tutti i soci hanno diritto e dovere di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
- inoltre sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni, del Codice Etico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

I soci hanno facoltà di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto e di consultare i libri sociali presso la Sede dell'Associazione previa richiesta scritta al Direttivo; essi sono obbligati al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

Art. 10 – Cessazione del rapporto associativo

La qualifica di Socio si perde, oltre che per morte, altresì per i seguenti motivi:

- a) **per recesso**, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) **per decadenza**, constatata dal Consiglio Direttivo, quando il socio:
 - abbia perduto i requisiti di ammissione all' Associazione (art. 7);
 - non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
- c) **per esclusione**, deliberata inappellabilmente dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti, quando il socio:
 - non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - danneggi in qualunque modo con il suo operato l' Associazione;
 - quando per due anni consecutivi non venga versata la quota sociale.

La decadenza e l'esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (qualora il destinatario ne sia in possesso) all'interessato.

Il recesso, la decadenza, l'esclusione hanno effetto immediato.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all' Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'organismo stesso.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Organi sociali dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) il/la Presidente;
- 4) il/la Vicepresidente
- 5) il/la Tesoriere
- 6) l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà.)
- 7) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 – Assemblea dei Soci.

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Presidente, **anche attraverso posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione indica anche il giorno dell'eventuale seconda convocazione e in ogni caso l'ordine del giorno.**
- 3) L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Esso accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, convalida i risultati delle votazioni.
- 5) L'Assemblea nomina all'inizio di ogni seduta un Segretario con funzioni verbalizzanti e, nelle Assemblee elettive, tre scrutatori.
- 6) L'Assemblea predispone le linee programmatiche, ed è l'organo di programmazione strategica e di verifica dell'Associazione.
- 7) L'Assemblea delibera in sede ordinaria:
 - a) sul programma e sulle attività dell'Associazione;
 - b) sul bilancio preventivo e consuntivo (e, quando obbligatorio o ritenuto opportuno, il Bilancio Sociale);
 - c) sull'ammissione dei nuovi Associati;
 - d) sulle contribuzioni associative;
 - e) sull'adesione o sulla partecipazione alla costituzione di Organismi, Enti, Istituzioni e Associazioni territoriali, nazionali e internazionali;
 - f) sul decadimento degli Associati;
 - g) sulle eventuali sanzioni a carico degli Associati;
 - h) sull'approvazione del Regolamento interno;
 - i) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 8) L'Assemblea elegge e revoca:
 - a) il/la Presidente scelto/a tra i suoi membri o tra i soci degli Associati;
 - b) il/la Vicepresidente scelto/a tra i suoi membri o tra i soci degli Associati;
 - c) i restanti membri del Consiglio Direttivo, scelti tra i suoi membri o tra i soci degli Associati;
 - d) il Collegio dei Revisori(o, l'Organo di controllo al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS).
 - e) il Collegio dei Probiviri.

- 9) Tutti gli Organi eletti restano in carica 4 (quattro) anni e sono rinnovabili.
- 10) ~~L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea per la~~ modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- 11) In sede di Assemblea, ogni Associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, secondo il comma 3 dell'art.24 del CTS. Il Presidente è garante di ogni operazione di voto. Il/la Presidente dell'Assemblea ha diritto di voto. In caso di parità, il voto del/della Presidente ha valore dirimente. Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.
- 12) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario, appositamente eletto. Ogni verbale viene firmato dall'estensore e dal Presidente.
- 13) Quorum:
- In prima convocazione le deliberazioni in sede ordinaria sono valide con la presenza della metà più uno degli Associati e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, qualunque sia il numero degli stessi.
 - In sede straordinaria le deliberazioni sono valide con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di programmazione, di gestione e di amministrazione dell'Associazione. E' composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea; in maniera specifica, è composto da:

- il/la Presidente;
- il/la Vice Presidente;
- il/la Tesoriere;
- i consiglieri eletti;
- da uno a tre esperti cooptati per competenze specifiche, che partecipano alle riunioni di Consiglio senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri e comunque non meno di tre volte l'anno. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) convoca l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, determinandone l'ordine del giorno, il luogo e la data. Con successiva deliberazione il Consiglio Direttivo può, per gravi motivi, modificare la data dell'Assemblea;
- b) predispone i programmi operativi generali dell'organismo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e curarne l'esecuzione;
- c) delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'espulsione dei soci;
- d) ratifica la delibera eventualmente assunta dal Presidente, con carattere di urgenza;
- e) delibera l'eventuale assunzione di personale dipendente determinandone la retribuzione;
- f) approva il Regolamento Interno ed i suoi eventuali emendamenti;

- g) sostituisce con i non eletti, nell'ordine di graduatoria, i Consiglieri che dovessero dimettersi o che non fossero più disponibili;
- h) delibera circa iniziative, atti, programmi e contratti che abbiano per obiettivo il perseguimento delle finalità proprie dell'organismo, salvo quelli che, in forza del presente Statuto, sono riservati all'assemblea;
- i) istituisce delle Commissioni di lavoro (ad es. informazione, educazione allo sviluppo, formazione in loco, programmi d'intervento nei paesi in via di sviluppo) a cui possono partecipare anche esperti esterni;
- j) formula le proposte all'Assemblea sull'adesione o sulla partecipazione alla costituzione di Organismi, Enti, Istituzioni e Associazioni territoriali, nazionali e internazionali;
- k) decide dell'istituzione di sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero;
- l) in caso di scioglimento: propone all'Assemblea la destinazione dei propri beni in conformità con i fini che essa si propone, secondo le leggi vigenti e secondo quanto previsto all'articolo 21 del presente statuto nomina se necessario i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, questo resta in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino alla nuova Assemblea elettiva che lo stesso provvede a convocare con urgenza.

Il Consiglio Direttivo eletto, in prima convocazione, è presieduto dal Direttore.

I consiglieri:

- eleggono nel proprio seno il Presidente;
- nominano il Vice Presidente e il Tesoriere;
- nominano, su richiesta e proposta del/la Presidente, il/la Direttore;
- cooptano gli esperti per le competenze specifiche.

L'elezione dei Consiglieri in Assemblea viene fatta con le maggioranze di cui all'art.12 del presente statuto. In caso di parità di voti si prevede il ballottaggio. In caso di rinuncia da parte dell'eletto, anche durante il triennio, subentra colui che segue in graduatoria.

Il Consigliere assente ingiustificato per almeno tre sedute consecutive decade dall'incarico.

Tutte le cariche sociali hanno validità sino alla successiva Assemblea elettiva.

I titolari delle cariche sociali, con l'accettazione, affermano la condivisione dell'ispirazione e finalità dell'Associazione.

Art. 14 – Il/La Presidente

La Associazione è presieduta dal/dalla Presidente che ne ha legale rappresentanza, con poteri di firma. Il/La Presidente è il garante e responsabile della corretta attuazione dei dettati statutari, dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il/La Presidente è normalmente delegato dal Consiglio Direttivo per l'ordinaria amministrazione e in casi di urgenza con i poteri di straordinaria amministrazione, salvo ratifica del primo Consiglio Direttivo utile. Il/La Presidente convoca e presiede l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, ed il Consiglio Direttivo.

Il/la Presidente, statutariamente abilitati ad assumere la responsabilità delle firme bancarie, può delegare il Tesoriere per le operazioni correnti previste dalla pianificazione delle attività ordinarie approvate dal Consiglio Direttivo.

Il/la Presidente nell'espletamento dei suoi mandati si avvale della collaborazione del Direttore se nominato.

Art. 15 – Il/La Vice Presidente

Il/la Vice Presidente coadiuva il/la Presidente in tutte le sue mansioni ed assume quelle responsabilità dirette che gli vengono affidate dal/la Presidente stesso, in accordo con il Consiglio Direttivo.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del/la Presidente, il/la Vice Presidente ne fa le veci, compresa la rappresentanza legale, fino all'elezione del/la nuovo Presidente.

Art. 16 – Il/La Tesoriere

Il/la Tesoriere fornisce il supporto tecnico al/la Presidente per l'amministrazione ed ha la responsabilità della gestione della contabilità dell'Organismo. Prepara e redige i bilanci e la relazione amministrativa generale da sottoporre all'approvazione del/la Presidente e dell'Assemblea.

Il/la Tesoriere ha la delega per il movimento finanziario delle operazioni di cassa secondo il piano economico delle attività ordinarie approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Revisione legale dei conti

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze;

- nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.
- l'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino alla revoca dell'Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione, salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del CTS.

Art. 18 – Collegio probiviri

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Proviviri, in numero massimo di tre, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'organismo e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati, previa audizione degli stessi. Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili.

Art. 19 - Direttore

E' responsabile della vita interna e relazionale dell'Organismo e ne unifica le varie cariche sociali e le componenti operative.

Il Direttore coadiuva gli organi statutari e le cariche nell'espletamento delle loro funzioni. Egli recepisce i tempi, modi e strumenti delineati dal Consiglio Direttivo per la traduzione operativa delle linee programmatiche e ne verifica l'attuazione.

Il Direttore è responsabile della corretta esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, della programmazione delle attività e della gestione delle risorse e delle strutture della Associazione.

Egli esercita tali funzioni in costante contatto con il/la Presidente della Associazione.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto

Art. 20 - Il Rappresentante della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca

Su richiesta del Presidente della Associazione, il Vescovo diocesano, nomina un suo rappresentante presso la Associazione come assistente ecclesiastico, il quale partecipa a tutte le attività e le manifestazioni della Associazione nonché, senza diritto di voto, alla Assemblea e al Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione

1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Art. 21 – Norme transitorie e finali.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il CTS e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.